

"PROGETTO DI REGOLAMENTO "

Art. 1°.

Nell'esecuzione del piano generale regolatore edilizio e di ampliamento della città approvato con legge 12 luglio 1912 n.866 si osserveranno le norme seguenti.

Art. 2°.

Per l'occupazione delle aree destinate a pubbliche sedi stradali (vie, corsi, viali, piazze, giardini, ecc.), nonché delle zone fabbricabili a cui si riferisce l'art.6 della legge 12-7-1912, n.866, il Comune procederà in confronto dei rispettivi proprietari a norma delle disposizioni speciali della legge stessa, del presente regolamento, e di quelle generali della legge d'espropriazione per pubblica utilità 25 giugno 1865 n.2359.

Art. 3°.

Per la zona prima le espropriazioni seguiranno in base ai piani particolareggiati d'esecuzione approvati coll'art.2° della legge 12 luglio 1912 n.866.

Per le zone seconda e terza, si darà corso di volta in volta alle pratiche per l'approvazione dei singoli piani particolareggiati, comprendenti anche le zone di cui all'art.6 della legge medesima. A tale effetto i detti piani verranno deliberati dal Consiglio comunale e trasmessi al Prefetto per l'approvazione e per l'espletamento delle pratiche di cui agli art.17 e seguenti della legge 25 giugno 1865 n.2359.

Art. 4°.

La determinazione delle linee di fabbrica per la zona prima verrà fatta in base al piano particolareggiato approvato coll'art.2 della legge 12 luglio 1912 n.866; per le zone seconda e terza in base ai tracciamenti sul terreno del piano generale; in tutti i casi mediante assegnazione dei punti fissi da farsi con verbale secondo le prescrizioni del regolamento edilizio del Comune.

Art. 5°.

Per le offerte delle indennità di esproprio e per le domande di contributo la Giunta municipale provvederà simultaneamente alle pratiche di cui all'articolo precedente, trasmettendo poi al Prefetto i relativi elenchi, a sensi ed agli effetti degli art.24 e seguenti della

legge 25 giugno 1865 n.2359.

Art.6°.

L'elenco delle indennità di esproprio e dei contributi accettati o concordati col Comune, sarà trasmesso al Prefetto a sensi degli articoli 29 e 30 della legge 25 giugno 1865 n.2359.

In confronto dei proprietari pei quali non siasi avuta la espressa accettazione si procederà alle perizie a sensi della legge 25 giugno 1865 n.2359; la determinazione dei contributi verrà fatta contemporaneamente a quella dell'indennità di esproprio e dagli stessi periti, e dovrà risultare dalla medesima relazione peritale.

Nel decreto prefettizio in cui si pronuncia l'espropriazione si dovrà indicare, oltre l'ammontare dell'indennità di esproprio, anche i beni soggetti a contributo e l'ammontare dei contributi, secondo le risultanze della perizia. Tale decreto sarà notificato a ciascun proprietario di stabile espropriato o colpito da contributo, per le rispettive partite, nella forma delle citazioni, per tutti gli effetti di cui all'art.51 della legge 25 giugno 1865 n.2359.

Art.7°.

La scadenza della prima quota dei contributi coinciderà con quella della prediale dell'anno successivo a quello in cui le sedi stradali (vie, corsi, viali, piazze, giardini, ecc.) saranno aperte al pubblico, per proseguire a decimi d'anno in anno; ciascun decimo sarà ripartito in frazioni per bimestre sempre secondo la scadenza della prediale, giusta quanto dispone l'art.78 della legge 25 giugno 1865 n.2359. I proprietari dei terreni gravati da contributo saranno notiziati della data di inizio del pagamento del contributo stesso.

E' fatta facoltà al contribuente di eseguire in una sola volta il pagamento del contributo che in questo caso sarà ridotto a valore presente al tempo del pagamento collo sconto dell'interesse legale.

Art.8°.

Le pratiche e le spese per la cancellazione dell'ipoteca iscritta dal Comune a sensi dell'art.81 della legge 25 giugno 1865 spetteranno al proprietario del fondo colpito.

Art. 9°.

Anche nella località in cui il Comune non abbia ancora dato esecuzione al piano generale regolatore edilizio e d'ampliamento e senza pregiudizio della facoltà del Comune stesso per quanto riguarda l'attuazione del piano e l'applicazione dei contributi, tutte le fabbricazioni dovranno essere eseguite secondo le norme tracciate nel piano a sensi degli articoli 89 e 90 della legge 25 giugno 1865 e della legge 12 luglio 1912 e coll'osservanza delle disposizioni dei regolamenti municipali in vigore.

*Visto d'Ordine di Sua Maestà
Il Ministro Segretario di Stato
per i Lavori Pubblici.*

Roma, addì Dicembre 1913

